



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ACQUISIZIONI DI LAVORI IN ECONOMIA (Art. 125
D.Lgs.vo n° 163/2006) E PROCEDURE NEGOZiate
(Art. 122, c. 7, D.Lgs.vo n° 163/2006)***

SOMMARIO

pag.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI	3
ART. 2. – PRINCIPI SULLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA	3
ART. 3. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 4. – TIPOLOGIA DI LAVORI IN ECONOMIA	4
ART. 5. – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	5
 TITOLO II – ISTITUZIONE E GESTIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI	 6
ART. 6. – ISTITUZIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI	6
ART. 7. – ISCRIZIONE ALL’ALBO	6
ART. 8. - GESTIONE DELL’ALBO	7
ART. 9. - SOSPENSIONE DALL’ALBO	8
ART. 10. – CANCELLAZIONE DALL’ALBO	9
ART. 11. - PROCEDIMENTI PER LA SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE	9
ART. 12. – CONTROLLI	9
 TITOLO III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	 10
ART. 13. – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL COTTIMO	10
ART. 14. – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	11
ART. 15. – VARIANTI	12
ART. 16. – CAUZIONI E GARANZIE PER I LAVORI	12
ART. 17. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI	13
 TITOLO IV - NORME FINALI	 13
ART. 18. - PUBBLICITÀ	13
ART. 19. – ENTRATA IN VIGORE	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

Il presente Regolamento disciplina le acquisizioni di lavori in economia da parte degli Uffici tecnici della Città Metropolitana di Messina (ai sensi della L.R. n. 15 del 04/08/2015) sulla base e nel rispetto di quanto previsto:

- dall'art. 125 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice", recepito nella Regione Sicilia con L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "D.P.R. 207/2010", anch'esso recepito nella Regione Sicilia con la medesima norma;
- dalle altre vigenti norme legislative e regolamentari, nazionali e regionali, applicabili in materia.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai principi desumibili dal "Codice" in materia di affidamento e di esecuzione ed alle norme ivi contenute applicabili, al relativo "D.P.R.207/2010", alle altre norme amministrative e civili in materia di contratti ed in particolare di contratti di appalto di lavori e forniture di beni e servizi.

ART. 2. – PRINCIPI SULLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni di lavori in economia possono essere effettuate mediante amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del "Codice".
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. Le procedure di cui sopra sono consentite solo nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
5. Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina a contrattare di cui all'art. 11 del "Codice". Il Dirigente nel provvedimento a contrattare, indica:
 - a) la modalità di esecuzione prescelta, fra quelle indicate al superiore comma 1;
 - b) il termine minimo di pubblicazione, all'Albo e sul sito internet dell'Ente all'Albo dei Comuni dove si eseguiranno i lavori, dell'avviso di indizione della procedura di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento;
 - c) l'ammontare della spesa ed i mezzi di copertura finanziaria;
 - d) il criterio di aggiudicazione;
 - e) le condizioni generali di esecuzione dell'acquisizione;
 - f) le modalità di pagamento, con riferimento alla normativa contabile;
 - g) l'eventuale cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dell'affidamento.

ART. 3. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola acquisizione responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il responsabile del servizio proponente o funzionario all'uopo nominato dal dirigente della Direzione di riferimento. Esso assume i compiti di cura, controllo e vigilanza dell'intero procedimento e ogni altro compito che il presente regolamento e la normativa sui lavori pubblici gli assegnano.
2. In particolare il responsabile del procedimento sovrintende allo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, redige gli atti per affidare i cottimi fiduciari, richiede il CIG, indica l'eventuale contributo da pagare all'ANAC in funzione dell'importo posto a base della procedura, assume e/o cura gli adempimenti per l'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, autorizza e/o predispone per l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale attestante la regolare esecuzione dei lavori, qualora necessario, adotta e/o cura gli adempimenti per la

liquidazione della spesa, nonché attua tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisizione.

ART. 4. – TIPOLOGIA DI LAVORI IN ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del "Codice", nell'ambito delle seguenti categorie generali indicate con le lettere a), b), c), d), e), f) e per importi non superiori ad Euro 200.000,00 (al netto di I.V.A.), si individuano le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia che si elencano a titolo esemplificativo:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,121 e 122 del "Codice":

- nei casi di cui alla successiva lett. b);
- interventi urgenti per danni causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per eliminare il pericolo e ripristinare il transito;

b) manutenzione di opere o di impianti:

- in immobili o fabbricati di proprietà comunale o gestiti dall'Ente e loro pertinenze;
- lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, sia istituzionale sia scolastico, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;

- puntellamenti, concatenazioni, demolizioni di fabbricati e di manufatti pericolanti e sgombero di materiali rovinati;

- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;

- manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici provinciali quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità;

- lavori in economia da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione del "Codice";

- lavori in economia, previsti nelle somme a disposizione del progetto ed esclusi dall'appalto.

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e l'espletamento di indagini di tipo geologico geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori:

i) si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;

- si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

2. E' consentito l'affidamento, con il sistema di cottimo fiduciario, di lavori relativi ai beni mobili e di immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio artistico e monumentale nonché sugli immobili vincolati, nonché nei casi di cui all'art. 204, comma 4, del "Codice".

3. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1.

4. Il limite di importo di cui al comma 1 è soggetto automaticamente all'adeguamento di cui all'art.248 del "Codice", nonché ad altri eventuali adeguamenti di legge.

ART. 5. – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. In amministrazione diretta possono essere eseguiti gli interventi indicati al precedente art. 1 la cui spesa non potrà eccedere l'importo corrispondente ad Euro 50.000,00 (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 125, comma 5, del "Codice".

TITOLO II – ISTITUZIONE E GESTIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI

ART. 6. – ISTITUZIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI

1. Al fine di semplificare le procedure di scelta dei partecipanti alle procedure negoziali per l'affidamento dei lavori mediante cottimo è istituito, ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12, del "Codice", l'elenco delle imprese accreditate della Città Metropolitana di Messina, di seguito denominato "Albo".

2. Responsabile del procedimento dell'iscrizione e la gestione dell'"Albo" è il Dirigente della Viabilità o soggetto dallo stesso nominato;

3. Sono iscritte all'"Albo" per l'assegnazione del cottimo per i lavori di importo pari o inferiore a € 200.000,00 I.V.A. esclusa, e per l'affidamento dei lavori mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 122, c. 7, D.Lgs.vo n° 163/2006, le imprese così qualificate:

a) le imprese in possesso dell'attestazione SOA; il requisito richiesto è l'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolarmente autorizzata, in corso di validità.

b) per lavori d'importo pari o inferiore a €. 150.000, 00 IVA esclusa, possono partecipare le imprese in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii.

Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito solo dopo avere verificato l'impossibilità di utilizzare, per le medesime finalità, personale provinciale, nei tempi e con le modalità previste dal RUP.

4. I richiedenti saranno iscritti per le categorie risultanti dai certificati/dichiarazioni prodotti. L'"Albo" delle imprese, sarà suddiviso per la categoria dei lavori che le stesse sono autorizzate ad eseguire, rilevabile dai certificati/dichiarazioni presentati.

5. Nell'importo complessivo dei lavori da affidare per cottimo fiduciario indicato nella misura massima di € 200.000,00 (I.V.A. esclusa) sono inclusi gli oneri per la sicurezza e della manodopera, anche se gli stessi non sono soggetti al ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria.

6. Nell'importo complessivo dei lavori inferiore a un milione di euro (I.V.A. esclusa) da affidare mediante le succitate procedure negoziate sono inclusi gli oneri per la sicurezza e della manodopera, anche se gli stessi non sono soggetti al ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria.

ART. 7. – ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per ottenere l'iscrizione all'"Albo", i richiedenti devono far pervenire a mezzo del servizio postale o di altri servizi apposita istanza alla Città Metropolitana di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" (ai sensi della L.R. n° 8/2014) – IV Dipartimento – Servizi Tecnici di Viabilità – 1° Distretto, Via XXVI Maggio – 98121 Messina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dell'avvenuta pubblicazione di apposito avviso da parte dell'Amministrazione all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale di questo Ente, completa ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. È altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano delle istanze sempre entro il termine perentorio indicato nell'avviso. Non saranno accettate le istanze pervenute oltre il termine indicato.

2. La domanda oltre la qualifica e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere facendo riferimento alla tipologia di cui al precedente art. 6 comma 3, le tipologie di lavoro per le quali si chiede l'iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

- a) il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/1965;
- c) di non trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Codice e ss.mm.ii.;
- d) La domanda dovrà inoltre indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, socio unico persona fisica ovvero socio unico di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione dell'avviso dell'Amministrazione di istituire l'albo delle imprese di fiducia della Città Metropolitana di Messina per l'affidamento dei lavori mediante cottimo.

3. I richiedenti devono allegare i seguenti documenti:

- a) le imprese in possesso dell'attestazione S.O.A., devono allegare l'attestazione, o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante corredata da copia del documento di identità, rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolarmente autorizzata, incorso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l'iscrizione all'albo;
 - b) tutte le imprese di cui all'art. 6 comma 3, dovranno indicare nella domanda specifica i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, compreso l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e i contenuti di cui all'attestazione di cui all'art.10 della L. 575/1965 che l'Amministrazione, ai sensi della L. 183/2011, provvederà a verificare;
 - c) le imprese non qualificate SOA in sede di istanza di iscrizione all'Albo per l'assegnazione di lavori mediante cottimo devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010; l'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato secondo le disposizioni vigenti in materia;
 - d) dichiarazione denominata " Clausole di Autotutela e Patto di Integrità", redatta secondo il modello approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 318 del 09/12/2014;
4. Eventuale dichiarazione dell'Iscrizione nella WHITE LIST.
5. L'Amministrazione, si riserva di acquisire preventivamente all'iscrizione nell'elenco delle imprese di fiducia le comunicazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n.252/1998 e ss.mm.ii.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento.
7. L'amministrazione emana il provvedimento d'iscrizione all'"Albo" entro il 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 8. - GESTIONE DELL'ALBO

- 1. La formazione e la tenuta dell'"Albo" delle imprese di fiducia, le comunicazioni e la registrazione degli appalti affidati nel corso dell'anno sono tenuti a cura del Dirigente della Viabilità.
- 2. L'iscrizione all'"Albo" ha effetto permanente, tuttavia annualmente la Provincia verifica la persistenza dei requisiti per l'iscrizione allo stesso. Nelle more della risposta degli Enti competenti, non viene pregiudicata la attività degli uffici per le procedure di affidamento secondo le modalità di aggiudicazione previste dall'articolato.
- 3. Le domande e la documentazione saranno esaminate dal responsabile dell'ufficio di cui all'art. 6, comma 2, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'"Albo".
- 4. Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto indicato negli articoli precedenti, il responsabile comunica le motivazioni che impediscono di procedere all'iscrizione, assegnando giorni trenta di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese definitivamente non ammesse sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.
- 5. La costituzione dell'"Albo" sarà approvata con determinazione dirigenziale che provvederà alla sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

6. L'“Albo” sarà predisposto per gruppi di categoria di lavori, utilizzando le categorie generali di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010 e suddiviso in 2 sezioni: una per lavori di importo complessivo fino a € 150.000,00 e l'altra per lavori di importo complessivo superiore a € 150.000,00.
7. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
8. Dopo la prima formazione dell'“Albo”, le nuove iscrizioni decorrono in sede d'aggiornamento dell'“Albo” dall'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 30 settembre d'ogni anno. Per le nuove iscrizioni si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
9. Le imprese già iscritte all'“Albo” sono tenute in sede d'aggiornamento annuale (31 Dicembre) a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
10. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'“Albo” degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento.
11. Alla prima formazione dell'“Albo” in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte della Città Metropolitana di Messina della pubblicazione del medesimo “Albo” sul proprio sito istituzionale.

ART. 9. - SOSPENSIONE DALL'ALBO

1. L'efficacia dell'iscrizione all'“Albo” può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, d'amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'“Albo” o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m. e i.;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) sia stata rilevata inosservanza circa l'obbligo di comunicazione delle variazioni della propria posizione nei termini di cui al precedente art. 8, comma 7.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti d'impresa individuale; ad uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti d'ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.

ART. 10. – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Le imprese sono cancellate dall'“Albo” ove non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 38 del Codice richiamati nel precedente art. 7.
2. Le imprese sono inoltre cancellate per:
- a) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai punti e), f), g) relative alle ipotesi di sospensione dell'iscrizione di cui al precedente art. 9;
 - b) esplicita domanda di cancellazione dall'“Albo”.

ART. 11. - PROCEDIMENTI PER LA SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati concedendo un tempo di giorni trenta per le controdeduzioni.
2. Il responsabile dell'ufficio preposto alla tenuta dell'"Albo" provvede a notificare al legale rappresentante l'avvio del procedimento indicando:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) i fatti e gli addebiti contestati;
 - c) l'ufficio e il responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
 - e) il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento sufficientemente motivato da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

ART. 12. – CONTROLLI

1. Il Responsabile del procedimento dell'iscrizione e la gestione dell'"Albo", ogni anno, procede a verificare le dichiarazioni del 10% degli iscritti selezionati mediante pubblico sorteggio.
2. Analoghe verifiche si effettueranno su tutte le imprese selezionate nelle procedure di affidamento di cui agli articoli seguenti;
3. Per i casi di falso si applicano le sanzioni previste dalla legge oltre alle modalità correttive e le penali corrispondenti in materia di lavori pubblici.

TITOLO III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 13. – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL COTTIMO

1. Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'Art.3, accertati i presupposti che giustificano il ricorso all'affidamento mediante cottimo fiduciario e/o procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, richiede al Dirigente della IV Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto di segnalare almeno dieci imprese iscritte all'"Albo" per la categoria occorrente per l'affidamento.
2. Il Dirigente, o il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 6, comma 2, qualora nell'"Albo" siano efficacemente iscritte, per la categoria occorrente per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a dieci, procede alla segnalazione degli iscritti.
Nel caso siano iscritti per la categoria d'interesse un numero di imprese superiore a dieci, lo stesso procede a effettuare il sorteggio per l'individuazione dei dieci soggetti.
Il sorteggio si svolgerà in sede riservata, ed alla presenza di almeno due testimoni di volta in volta nominati.
Dello svolgimento del sorteggio si redigerà apposito verbale.
3. Qualora non risultino iscritte all'"Albo" almeno dieci imprese, il Responsabile Unico del Procedimento può invitare imprese non iscritte all'"Albo" purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori;
4. Il Responsabile del Procedimento di cui all'Art .3, procede quindi ad avviare la procedura negoziale con le imprese segnalate dal Dirigente spedendo a ciascuna di esse l'avviso d'informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, via pec o e-mail, almeno cinque giorni e comunque non più di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte. Lo stesso avviso sarà contestualmente pubblicato nel sito internet della Provincia Regionale di Messina.
5. La lettera d'invito, contiene i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione richiesta con la procedura del cottimo fiduciario;
 - b) l'indicazione del prezzo a base di gara;
 - c) le modalità e il termine perentorio per la ricezione delle offerte;
 - d) eventuale riserva di sottoporre a verifica l'offerta ritenuta anormalmente bassa;
 - e) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- f) il criterio di aggiudicazione;
 - g) la richiesta di autocertificazione dei requisiti di legge per la partecipazione all'affidamento;
 - h) luogo e data di svolgimento della procedura di selezione del contraente;
 - i) la descrizione dei lavori;
 - j) le condizioni, modalità, luogo e termini di esecuzione;
 - k) le modalità ed i termini di pagamento;
 - l) le garanzie richieste;
 - m) l'eventuale disciplina del subappalto;
 - n) la possibilità di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere affatto all'affidamento ove le offerte non siano ritenute congrue;
 - o) l'obbligo del contraente di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
 - p) il nominativo del Responsabile del procedimento;
 - q) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
 - r) Il termine di validità delle offerte;
 - s) la richiesta di dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
6. Per la valutazione delle offerte viene istituita una commissione presieduta dal dirigente del servizio competente e due componenti dallo stesso individuati.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento informa il Dirigente dell'esito della procedura negoziale per le annotazioni connesse alla corretta gestione dell'Albo.
8. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad un'impresa quando altre imprese iscritte all'Albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
9. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di sospensione o cancellazione anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.
10. Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a € 200.000,00, in caso di cottimo fiduciario, o € 1.000.000,00, nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, c. 7, D.Lgs. n° 163/2006, salvo il caso di provvedimento sospeso o annullato dalla autorità giudiziaria o in autotutela; in tal caso la decorrenza si intenderà dalla data di sottoscrizione del contratto. Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria tra l'importo dei cottimi eseguiti e quelli da aggiudicare eccede € 200.000,00 ovvero € 1.000.000,00, nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, c. 7, D.Lgs. n° 163/2006; ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.
11. L'impresa che è risultata aggiudicataria sarà assoggettata a verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura ad evidenza pubblica. Tale verifica sarà eseguita prima del perfezionamento del contratto per l'affidamento dei lavori. Qualora le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico professionali ed economico finanziarie, risultino da autocertificazione, il responsabile del procedimento è tenuto ad appurarne la veridicità.
12. Nei casi di provvedimenti di somma urgenza di cui all'art. 176 di cui al D.P.R. 207/2010, ove le circostanze lo consentano, i lavori dovranno essere affidati ad una impresa iscritta all'Albo che sia stata oggetto delle verifiche di cui al comma precedente.

ART. 14. – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'affidamento di lavori in economia si perfeziona a mezzo apposito contratto. Il contratto deve richiamare le disposizioni contenute nella lettera invito e al medesimo deve essere allegato il capitolato speciale d'appalto che deve contenere :

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

- c) le condizioni di esecuzione, ivi compresi gli obblighi di adozione delle misure e dei dispositivi di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità e della salute dei lavoratori secondo le prescrizioni di legge;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
- g) le garanzie dell'esecutore;
- h) la precisazione che le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa ad esso connessa sono a carico dell'affidatario

2. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva si provvede a:

- a) pubblicare un avviso di post-informazione sull'Albo e sul sito internet della Provincia.
 - b) comunicare l'avvenuto affidamento all'Osservatorio dei Contratti Pubblici per contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00.
3. Per importi inferiori ad Euro 25.000,00 (IVA esclusa), il contratto di cui al comma 1 può essere stipulato mediante scrittura privata, mentre si procede alla stipula mediante forma pubblica amministrativa in tutti i casi di lavori il cui importo sia uguale o superiore ad Euro 25.000,00 (IVA esclusa).

ART. 15. – VARIANTI

- 1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione dei lavori, potrà essere richiesto all'appaltatore, nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n.207/2010, di assoggettarvisi alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale senza che lo stesso possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli di contratto.
- 2. Nel caso di introduzione di nuovi prezzi, questi saranno determinati ai sensi dell'art. 163 del D.P.R.207/2010.

ART. 16. – CAUZIONI E GARANZIE PER I LAVORI

- 1. Le ditte appaltatrici di lavori in economia sono onerate dalla presentazione della cauzione provvisoria;
- 2. Per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa), la ditta appaltatrice è tenuta a prestare oltre alla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del "Codice", anche la polizza assicurativa - CAR - che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi da esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori, previste dall'art. 129 del "Codice".
- 3. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso dei requisiti di certificazione previsti nell'art. 75, comma 7, del "Codice".

ART. 17. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Le liquidazione e i pagamenti sono disposti a seguito degli accertamenti previsti dalla legge secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto e secondo le previsioni del vigente Regolamento di Contabilità.

TITOLO IV - NORME FINALI

ART. 18. - PUBBLICITÀ

Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del vigente Ordinamento EE.LL., e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al

quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione. Inoltre copia del presente regolamento, sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei servizi e all'U.R.P., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Per le finalità di cui all'art. 1, comma 32, della L. n° 190/2012, come disposto dallo stesso, nel proprio sito web istituzionale, questo Ente pubblicherà: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Altresì, le predette informazioni saranno trasmesse ogni semestre all'A.N.A.C.; entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, saranno pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consentirà di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le stesse informazioni saranno trasmesse in formato digitale all'A.N.A.C.

ART. 19. – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ai sensi di legge ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.

Esso sarà pubblicato, altresì, sul Sito Internet della Provincia Regionale di Messina.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti o disposizioni vigenti adottati in precedenza per la stessa materia.

Nelle more della costituzione dell'Albo degli operatori economici, per un periodo non superiore a mesi quattro a decorrere dell'approvazione del presente regolamento, gli uffici possono procedere all'acquisizione di lavori in economia per le tipologie di lavori individuati con l'Art. 4, avvalendosi di elenchi/albi di operatori di altre pubbliche amministrazioni o del precedente albo.

.